

*Negoziazione assistita in materia di famiglia: no ad avvocati dello stesso studio*

Trib. Torino, sez. VII, decreto 13 maggio 2016 (Pres. Est. Cesare Castellani)

**Negoziazione assistita in materia di famiglia – Fase presidenziale – Ruolo e poteri del Presidente a seguito del diniego del P.M.**

*In materia di negoziazione assistita avente ad oggetto negozi compositivi di crisi familiare, la fase avanti al Presidente è da ricondurre lato sensu alle forme del rito camerale e al Giudicante deve riconoscersi autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M. quanto alla portata delle condizioni della separazione o del divorzio, o della modifica delle originarie pattuizioni, anche sulla scorta delle delucidazioni che le parti possono fornire comparando personalmente in udienza. La particolarità della procedura ex art. 6 dlgs 162 del 2014 conferisce al Presidente il potere di provvedere, in caso di rifiuto del Pubblico ministero, senza eccezione alcuna rispetto alle varie procedure di negoziazione menzionate nell'instestazione dell'articolo.*

**Negoziazione assistita in materia di famiglia – Obbligo per le parti di avere distinti difensori (almeno 2) – Difensori che esercitino nello stesso studio – Conflitto di interessi – Sussiste – Requisito della “doppia difesa” – Esclusione**

*In materia di negoziazione assistita avente ad oggetto negozi compositivi di crisi familiare, il requisito della presenza di almeno due difensori (uno per parte) non è soddisfatto là dove i due Avvocati facciano parte dello stesso studio legale. L'art. 6 comma 1 del testo di legge (assistenza di ciascuna delle parti da parte di un difensore), infatti, deve essere interpretato alla luce delle disposizioni del Codice Deontologico forense vigente che, all'art. 24 comma 5, trattando del conflitto di interessi, contempla espressamente un dovere di astensione nel caso in cui le parti abbiano interessi confliggenti, astensione che è prescritta anche nel caso in cui i difensori “siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

## DECRETO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza 4.5.2016 nel procedimento avente ad oggetto autorizzazione di accordo a seguito di negoziazione assistita da avvocati promosso da:

..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., presso il cui studio in ... è elettivamente domiciliato in forza di procura conferita a nuovo difensore il 4.5.2016 in atti;

e

..., rappresentata e difesa dall'Avv. ..., presso il cui studio in .. è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;

## premesse

che in data 8.7.2010 il Tribunale di Torino omologava la separazione consensuale tra i coniugi ;

che il 15.3.2016 i sigg. ..., rappresentati e difesi rispettivamente dagli Avv.ti .. e ..., entrambi del Foro di Bergamo e appartenenti allo stesso studio professionale, depositavano alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale Accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex legge 162/2014, con il quale attestavano di aver concordato le condizioni per un divorzio a domanda congiunta, sia in merito all'affidamento e dimora prevalente della figlia minore ..., sia in punto aspetti economici del mantenimento;

che in data 16.3.2016 il Pubblico Ministero riteneva di non poter accogliere la domanda *“rilevato che nell'accordo non si dà atto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con entrambe i genitori; inoltre gli avvocati appartengono al medesimo studio”* e, pertanto, disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di questa Sezione (in conformità alla Circolare congiunta del Tribunale e della Procura della Repubblica sottoscritta il 28 gennaio 2015) *“per quanto di competenza”*;

che alle udienze 18.4.2016 e 4.5.2016, fissate ex art. 6 D.L. 132/2014, le parti sono comparse con i rispettivi legali e hanno fornito chiarimenti in merito alla portata dell'accordo a seguito di negoziazione assistita , dandosi atto, inoltre, dell'avvenuta costituzione del sig. ... con nuovo difensore operante in altro studio legale del Foro di ..;

## considerato

che l'interpretazione della normativa sulla negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014, di conversione del D.L. 132/2014, e, in particolare, l'individuazione del più corretto *iter* processuale nei casi, quale quello in oggetto, in cui il Pubblico ministero non ritenga di poter autorizzare l'accordo negoziale tra le parti e lo trasmetta al Presidente del Tribunale si presenta piuttosto ardua stante l'estrema sinteticità del testo normativo;

che, nondimeno, a seguito dell'apporto chiarificatore dei contributi dottrinali e di alcune pronunce di merito (Pres. Tribunale Torino 15.1.2015; Pres. Tribunale Termini Imerese 24.3.2015; Pres. Tribunale Torino 20.4.2015), si può ritenere, sulla scorta delle ragioni evidenziate nella motivazione dei menzionati provvedimenti (agevolmente consultabili su Internet), che la fase avanti al Presidente sia da ricondurre *lato sensu* alle forme del rito camerale e che al Giudicante debba riconoscersi autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M. quanto

alla portata delle condizioni della separazione o del divorzio, o della modifica delle originarie pattuizioni, anche sulla scorta delle delucidazioni che le parti possono fornire comparando personalmente in udienza;

ritenuto

che, in considerazione delle precisazioni delle parti, l'accordo raggiunto dai sigg. ... possa essere autorizzato;

che, invero, in presenza di un dissenso espresso dal P.M. sul presupposto di una mancante, o quantomeno inadeguata, informativa ai genitori circa i tempi di frequentazione di ciascun genitore, si osserva che al § 7 dell'Accordo vi è espressa menzione del principio della congruità dei tempi e i genitori della minore hanno, in udienza, dato atto della frequentazione padre-figlia, con tempi che paiono sufficienti in rapporto ai diversi luoghi di residenza e agli impegni lavorativi paterni;

che, per quanto concerne il secondo profilo ostativo, in questa sede è stato condiviso il rilievo del Pubblico ministero, che trova la propria ragion d'essere nell'art. 6 comma 1 del testo di legge (assistenza di ciascuna delle parti da parte di un difensore), interpretato alla luce delle disposizioni del Codice Deontologico forense vigente che, all'art. 24 comma 5, trattando del conflitto di interessi, contempla espressamente un dovere di astensione nel caso in cui le parti abbiano interessi confliggenti, astensione che è prescritta anche nel caso in cui i difensori "siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale" (consta, per inciso, l'emanazione di una precisa Raccomandazione in tale senso da parte del locale Ordine degli Avvocati dopo l'entrata in vigore della normativa in esame);

che, pertanto, è stata segnalata alle parti l'esigenza di rimuovere l'ostacolo in questione e le stesse vi hanno provveduto, attraverso la nomina dell'Avv. ... da parte del sig. ..., restando comunque invariate le condizioni di cui all'Accordo;

ritenuto

che, come già sottolineato, la particolarità della procedura ex art. 6, secondo la più plausibile interpretazione letterale delle scarse parole utilizzate dal Legislatore, conferisce al Presidente il potere di *provvedere*, in caso di rifiuto del Pubblico ministero, senza eccezione alcuna rispetto alle varie procedure di negoziazione menzionate nell'intestazione dell'articolo;

che, intervenute tali precisazioni a cura delle parti, l'accordo tra i coniugi essere conclusivamente autorizzato.

P.Q.M.

Visto l'art. 6 del D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito in L. 10.11.2014 n. 162, autorizza l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati a norma del citato art. 6 D.L. 132/2014 tra ..... manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Torino, 13 maggio 2016

Il Presidente *dott. Cesare Castellani*